



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 132/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37756 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX (c.f. XX), nato a Gallipoli il XX, rappresentato e difeso, dall'Avv. Angelo Calvi (C.F. CLVNGL69R10D883G – pec: calvi.angelo@ordavvle.legalmail.it) e dall'avv. Luca Parlati (C.F. PRLLCU77L21D883X – pec: luca.parlati@legal.email.it) elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallipoli, alla Via Genova, 4

CONTRO

-INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabiola Leone elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza del 26 maggio 2025

FATTO

Con ricorso depositato in data XX, il ricorrente premetteva di aver prestato servizio presso la Marina militare dal 25 febbraio XX al XX e XX e transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa in quanto cessato dal servizio militare per inidoneità al SMI.

	Evidenziava che con decreto n. XX del XX veniva riconosciuta un'infermità	
	dipendente da causa di servizio ed il conseguente equo indennizzo.	
	A seguito del pensionamento l'INPS gli conferiva la pensione anticipata con	
	il sistema misto senza però riconoscergli l'aliquota prevista dall'art.54 comma	
	1 d.p.r. 1092/1973 spettante al personale militare.	
	A seguito di istanza formulata in data XX, l'INPS negava la richiesta	
	rideterminazione del trattamento pensionistico in ragione della non	
	appartenenza al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.	
	Il ricorrente ha quindi lamentato la violazione degli art.1 comma 12 l.335/1995	
	e del cennato articolo 54 in ragione della mancata applicazione dell'aliquota	
	di rendimento del 2,44% per la parte retributiva, ritenendo sussistenti i	
	requisiti richiesti dalla legge.	
	Si è costituita l'amministrazione previdenziale che, nel ripercorrere il quadro	
	fattuale della vicenda ha evidenziato che il ricorrente aveva presentato in data	
	XX domanda di pensione di inabilità di privilegio.	
	Nelle more dell'istruttoria, presentava, in data XX, domanda di pensione	
	anticipata.	
	Ciò avrebbe comportato il rigetto della prima domanda, relativa alla pensione	
	privilegiata e l'accoglimento della seconda, ragion per cui il calcolo della	
	pensione è stato effettuato tenendo conto della contribuzione versata sia da	
	militare che da civile e della relativa cessazione dal servizio avvenuta con	
	mansioni da civile.	
	Ha, quindi, sottolineato che la richiesta e la liquidazione della pensione	
	calcolata con l'intera contribuzione, da civile e da militare ha determinato la	
	perdita del diritto ai benefici pensionistici riconosciuti per i militari, in quanto	
	2	

	la pensione è stata concessa a seguito di cessazione dai ruoli civili e non da	
	quelli militari.	
	Nell'imminenza dell'udienza, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria	
	con la quale ha insistito nella richiesta formulata.	
	All'udienza del 26 maggio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Ritiene questo Giudice il ricorso non possa trovare accoglimento.	
	Infatti la ricostruzione fattuale operata dall'amministrazione previdenziale	
	appare corretta.	
	In altri termini al ricorrente è stata erogata la pensione di anzianità,	
	espressamente richiesta, nella quale si è tenuto conto di tutta contribuzione	
	versata dal ricorrente, sia da militare che da civile.	
	Non vi è dubbio, tuttavia, che al momento del pensionamento il XX non	
	rientrasse nei ruoli militari e, quindi, non potesse beneficiare dell'aliquota	
	richiesta, applicabile, per espressa previsione normativa, al solo personale	
	militare che cessa dal servizio.	
	La disposizione ha carattere tassativo e non può ammettere interpretazioni	
	estensive.	
	Sul punto giova evidenziare che la giurisprudenza si è già espressa	
	sottolineando che “....Come emerso in prossimità dell'udienza e	
	concordemente riconosciuto dalle parti, il sig. XXX al momento della	
	cessazione del servizio apparteneva al ruolo civile dei dipendenti del	
	Ministero della Difesa, pertanto, il ricorso è infondato, considerato che la	
	norma invocata fa espresso riferimento al personale militare”. (Corte dei	
	3	

	conti, Sez. Giurisdiz. Sardegna, 2 febbraio 2023, n.16).	
	Tale assunto è stata anche recentemente confermato dal Giudice d'appello che	
	ha concluso nel senso che <i>“Alla luce di tali elementi, appare evidente che</i>	
	<i>l'appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla</i>	
	<i>riliquidazione della pensione con applicazione del computo più favorevole</i>	
	<i>previsto dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973 che espressamente disciplina la</i>	
	<i>pensione spettante al personale militare”</i> . (Corte dei conti, Sez.	
	Giurisdiz.d'app. Sicilia, 29 marzo 2024, n.55)	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.	
	In ragione, tuttavia della peculiarità della questione sussistono giusti motivi	
	per la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 04/06/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	4	

